

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Sez. III bis - R.G. n. 7766/2014

Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse del **sig. Michele Pagano** (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula, n. 34 (V piano), ove chiedericeversì ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it.

- **ricorrente**

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

- **resistente**

e nei confronti di

- **Longobardi Salvatore;**
- **Brancaccio Loredana;**

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 – ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 – NAPOLI

Tel. 06.6889621 – fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

- del Decreto prot. n. AOO8/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli;
- dell'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che *“le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”*;
- della graduatoria provinciale provvisoria scuola II grado pubblicata – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;
- della graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;

nonché

(atti già impugnati con il ricorso introduttivo)

del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata

“esclusivamente con modalità web” (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all’art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo “personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”;

Premessa

1. Preliminarmente si richiama e, per ragioni di sintesi, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 giugno 2014, quanto alla puntuale ricostruzione in fatto ed alle argomentazioni in diritto ivi illustrate, che qui si intendano espressamente ribadite.

2. Come noto, con il ricorso introduttivo, il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all’art. 9, comma 2, ha stabilito che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata *“esclusivamente con modalità web”* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all’art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *“personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”*.

3. Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, codesto Ill.mo T.A.R., Sez. Terza Bis, in ordine all’istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell’ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta del ricorrente volta a consentire

la riapertura del termine per la trasmissione online della domanda di reinserimento nella GAE 2014-2017 o, in alternativa, l'inserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento.

4. Successivamente, nelle more del presente giudizio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, ha comunicato, con Avviso prot. n. AOO9/U del 29 luglio 2014, che *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione in quanto l'art. 1 comma 1 del D.M. 235/2014 prevede esclusivamente: 1) la permanenza e/o aggiornamento del punteggio in graduatoria; 2) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; 3) il trasferimento in altra provincia"*.

Ed invero, in pari data del succitato provvedimento, l'Amministrazione resistente ha emanato il Decreto prot. n. AOO8/U, con il quale ha comunicato la pubblicazione, sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), delle *"graduatorie ad esaurimento provvisorie, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 relative anche agli elenchi di sostegno"*.

Sebbene, come ampiamente evidenziato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. Pagano si sia visto costretto a presentare con raccomandata a/r del 23 aprile 2014 (e, quindi, non con la prescritta modalità web, in virtù del fatto che il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come *"Aspirante non presente nella base informativa delle gae"*), apposita domanda di ammissione alla procedura di *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo"* e nonostante codesto T.A.R. abbia accolto, come già suesposto, con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, la richiesta di reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda

graduatoria ad esaurimento, l'Amministrazione Scolastica, con avviso prot. n. AOO9/U, ha chiarito che nell'ambito delle graduatorie provvisorie emanate in data 29 luglio 2014 non si è tenuto conto delle domande cartacee inviate dai candidati. In via consequenziale, disattendendo quanto disposto con l'ordinanza n. 3505/2014, l'Amministrazione resistente non ha inserito il nominativo del ricorrente all'interno delle graduatorie *de qua*.

Tali provvedimenti, oggetto della presente impugnazione, risultano illegittimi in quanto inficiati dai medesimi vizi già illustrati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Per tale ragione, pare doveroso evidenziare nuovamente l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, oltre alle suesposte considerazioni, il contegno tenuto dall'Amministrazione Scolastica resistente appare illegittimo laddove non ha previsto, in ottemperanza dell'Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, resa da codesto Ill.mo T.A.R., il

reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento riferito al triennio 2014-2017.

7. Tanto premesso in fatto, di seguito si riportano pedissequamente i motivi di diritto già formulati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e si evidenzia che i provvedimenti in questa sede gravati sono illegittimi per le seguenti considerazioni in

"DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST..

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. 07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990.

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.

1. Il decreto ministeriale n. 235/2014 appare innanzitutto contraddittorio nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE di prossima emanazione.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa lex specialis.

Difatti, l'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università", al comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione resistente non si è al contempo premurata di consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema online, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio

quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che: "la omissione della domanda è sì sanzionabile con la esclusione dalla graduatoria ma che tuttavia tale cancellazione non è assoluta ben potendo gli interessati, nonostante la omissione della tempestiva domanda di essere confermati nella graduatoria, dichiarare entro un termine loro da assegnare, di volere essere inclusi" (cfr. Tribunale di Firenze, 17 maggio 2013; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 05 luglio 2011, n. 5874; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 30 giugno 2010, n. 21793).

Pertanto, alla luce di quanto precisato dal T.A.R., la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere messo nella condizione di presentare l'istanza di reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura.

2. Quanto sin qui rappresentato evidenzia la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifeste del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, in aperta violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione amministrativa, sia di quelli costituzionalmente garantiti (di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana), sia di quelli previsti dalla normativa nazionale di cui alla Legge 241 del 1990, ha operato un illegittimo discrimine tra i docenti già inseriti nella precedente graduatoria (2011-2014) ed i docenti i cui nominativi non erano presenti in quest'ultima.

Peraltro, pare doveroso evidenziare che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente

sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione resistente, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente.

Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda."

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è interamente affidato all'evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il sig. Pagano dai provvedimenti impugnati è gravissimo. Il mancato inserimento del ricorrente all'interno della GAE provvisoria comporta l'impossibilità per il Sig. Pagano di espletare per il triennio 2014 – 2017 l'attività di docenza.

E' pertanto necessario un provvedimento di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale volto a consentire, in via cautelare e con urgenza, la sospensione della graduatoria provinciale provvisoria, pubblicata in data 29 luglio 2014, nella parte in cui

L'Amministrazione resistente, in elusione dell'Ordinanza n. 3505/2014 resa da Codesto T.A.R., non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele.

È inoltre necessaria l'adozione, da parte di Codesto T.A.R., di un provvedimento volto a consentire la sospensione dell'Avviso prot. n. AOO9/U, adottato dall'Amministrazione resistente in data 29.07.2014, nella parte in cui ha stabilito che *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione"*, vanificando, pertanto, la portata della succitata Ordinanza resa da Codesto T.A.R.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita al triennio 2014-2017, verrà pubblicata presumibilmente entro il mese di settembre 2014; entro tale data non sarebbe, difatti, possibile addivenire ad una pronuncia nel merito, la cui data di trattazione è stata fissata, peraltro, per il 23 aprile 2015, che definisca il presente giudizio. Si rende, pertanto, necessario un provvedimento cautelare urgente da parte di Codesto TAR, volto a consentire il reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della graduatorie provinciali provvisorie e definitive, riferite al triennio 2014-2017.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., previa adozione di misure cautelari urgenti, idonee a consentire al sig. Pagano il reinserimento all'interno della graduatorie provinciali provvisorie e definitive, riferite al triennio 2014-2017, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i decreti ministeriali e le graduatorie provinciali in epigrafe *in parte qua*.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Si allegano i documenti indicati nel foliaro.

Roma, 7 agosto 2014

Avv. Stefania Terracciano



Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, ha valore indeterminato. L'importo del contributo unificato risulta, comunque, non dovuto atteso che il ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore ad euro 32.298,99, come da autocertificazione già prodotta in giudizio con il deposito del ricorso introduttivo effettuato in data 12 giugno 2014 e, dunque, rientra nella fascia in ordine alla quale ha diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 7 agosto 2014

Avv. Stefania Terracciano



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

Nell'interesse del sig. MICHELE PAGANO (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula, n. 34 (V piano), ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari

del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del

Avv. Stefania Terracciano

Le conferisco incarico a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di proporre istanze, riassumere, transigere, conciliare, riscuotere e quietanzare, proporre e resistere a motivi aggiunti e domande riconvenzionali o incidentali, reclami e appelli, revocazioni ordinarie e straordinarie, ricorsi per Cassazione e opposizioni di terzo, rinunciare, senza bisogno di conferma o ratifica, eleggere domicilio presso altri avvocati.

La autorizzo, inoltre, a farla sostituire da altri avvocati o nominarne altri con pari poteri, ritenendo fin da ora per rato e valido il Suo operato nonché quello degli avvocati da Lei designati quali suoi sostituti.

Autorizzo ai sensi del T.U. 30 giugno 2003, n. 196 e ssmm. e ii., con particolare riferimento agli artt. 13 e 23, a utilizzare i dati personali a Lei riferiti per la difesa inerente il presente giudizio, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitole ed al perseguimento delle finalità di cui alla procura, a comunicare ai suoi colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico conferito e alle attività inerenti il rapporto professionale instaurato.

Confermo di essere stato edotto di tutti i miei diritti di cui all'art. 13 del citato T.U.

Confermo di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs.n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del citato decreto e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da atto sottoscritto contestualmente alla presente procura.

Eleggo domicilio con Lei in Roma al Largo Arenula n.34.

Michele Pagano

Autentica è la firma



personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata *"esclusivamente con modalità web"* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *"personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia"*;

FATTO

1. L'odierno ricorrente, sig. Michele Pagano, docente abilitato all'insegnamento in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale del 1999 (con punteggio 63,00) per la classe di concorso A047 – matematica –, sino al 2011 è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo, per mera comodità espositiva, anche "GAE") del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli.
2. Con riferimento al triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale ha richiesto al personale docente ed educativo, inserito nella precedente graduatoria ad esaurimento, di trasmettere, qualora interessato, apposita domanda di permanenza e/o aggiornamento all'interno della graduatoria medesima, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del menzionato decreto.

Sebbene il sig. Pagano avesse, anche con riferimento al triennio scolastico 2011-2014, interesse ad aggiornare la precedente graduatoria al fine dell'espletamento dell'attività di docenza, per gravi ragioni di salute si è trovato impossibilitato a presentare la relativa domanda entro il termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. In via consequenziale, il nominativo del ricorrente è stato cancellato dalla GAE riferita al triennio in questione.

3. Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in G.U. n. 29 del 11 aprile 2014) il MIUR ha indetto la procedura di *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo"*, relativamente agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il menzionato decreto ha previsto all'art. 9, comma 2, la modalità di trasmissione della domanda esclusivamente tramite il sistema *intranet*, predisposto dal Ministero, stabilendo peraltro, al successivo comma 3, due fasi per l'utilizzo della menzionata funzionalità *web*: una prima fase di registrazione per il personale interessato (lett. a) ed una seconda fase di inserimento e trasmissione della domanda (lett. b).

Il sig. Michele Pagano, onde conseguire il reinserimento nella GAE della Provincia di Napoli, ha dunque provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lett. a), alla registrazione; peraltro, tale fase ha richiesto, in base a quanto disposto dalla *lex specialis*, l'ulteriore onere di recarsi presso una istituzione scolastica al fine di effettuare il riconoscimento fisico dell'interessato. Ebbene, il ricorrente ha espletato tutte le attività richieste dall'art. 9, comma 3,

lett. a) ai fini della registrazione, completando, pertanto, con successo la prima fase di presentazione della domanda.

Dunque, in considerazione del buon esito delle operazioni su elencate, il ricorrente ha continuato a seguire le istruzioni predisposte dal Ministero, con riferimento alla successiva fase di inserimento della domanda (lett. b).

Del tutto inspiegabilmente, nonostante il sig. Pagano fosse già registrato alla succitata procedura di presentazione di istanze *online* e sebbene avesse accesso alle graduatorie di istituto tramite il sito del Ministero, non ha potuto procedere alla successiva fase di inserimento della domanda, poiché è stato individuato dal sistema del MIUR come *"Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento"*. Con tale dicitura, il sistema ha dunque bloccato la prosecuzione delle necessarie attività inerenti la trasmissione della domanda del sig. Pagano.

4. Pertanto, il ricorrente, ritenendo malfunzionante il sito internet del Ministero, al fine di non veder preclusa la possibilità di essere reinserito nella GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha presentato con raccomandata a/r del 23 aprile 2014, indirizzata all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania - Sede Provinciale di Napoli (in ottemperanza a quanto previsto dalla *lex specialis*, all'art. 9, comma 1) e, dunque, entro il termine indicato dal D.M. n. 235/2014, apposita domanda di ammissione alla procedura in formato cartaceo, peraltro corredandola della documentazione richiesta dall'art. 9.

5. Ciononostante, il Sig. Pagano, per mero tuziorismo, si è personalmente recato, nei giorni immediatamente successivi all'invio dell'istanza cartacea, presso la sede del C.S.A. di Napoli, al fine di richiedere chiarimenti circa il riscontrato guasto del sistema di presentazione di istanze *online* del MIUR.

6. Tuttavia, dopo aver appreso, per le vie brevi, il perfetto funzionamento del summenzionato servizio *web*, il ricorrente ha provveduto ad integrare la propria domanda di inserimento nella GAE 2014-2017, inviando, con raccomandata a/r del 10 maggio 2014 (quindi nei termini previsti dalla *lex specialis*), all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania – Sede Provinciale di Napoli, copia della schermata *web* del sito intranet del MIUR, stampata in data 09 maggio 2014, dalla quale si evince come il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come "*Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento*" e, di conseguenza, non consentisse allo stesso di procedere alla successiva fase di inserimento della domanda.

Sebbene, alla data odierna, l'Amministrazione resistente non abbia ancora fornito alcun riscontro alla istanza trasmessa dal ricorrente, né siano state pubblicate le graduatorie aggiornate, la circostanza che ha costretto il sig. Pagano a presentare la domanda di aggiornamento con modalità differenti da quelle previste dalla *lex specialis* (formato cartaceo in luogo dell'istanza *online*), comporta il ragionevole timore, in capo al ricorrente, di non poter essere inserito nelle GAE di prossima pubblicazione. Difatti, in base a quanto previsto dall'art. 9, le

domande, relative alla procedura in questione, si sarebbero dovute presentare *"esclusivamente con modalità web"*.

È bene sin d'ora evidenziare come, il mancato inserimento del sig. Pagano all'interno delle GAE 2014-2017 cagionerebbe senz'altro un danno grave ed irreparabile, poiché il ricorrente vedrebbe precluso sia il proprio diritto ad essere reinserito nella graduatoria ad esaurimento, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (così come previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1-bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143), sia la possibilità di usufruire delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati; inoltre, il ricorrente non potrebbe stipulare contratti a tempo determinato o beneficiare della possibilità di effettuare supplenze annuali.

7. Il provvedimento impugnato è illegittimo e va, pertanto, annullato alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. 07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.

1. Il decreto ministeriale n. 235/2014 appare innanzitutto contraddittorio nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come

unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura *online*, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE di prossima emanazione.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa *lex specialis*.

Difatti, l'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"*, al comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che

all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione resistente non si è al contempo premurata di consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema *online*, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità *web* o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite

raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che: *"la omissione della domanda è sì sanzionabile con la esclusione dalla graduatoria ma che tuttavia tale cancellazione non è assoluta ben potendo gli interessati, nonostante la omissione della tempestiva domanda di essere confermati nella graduatoria, dichiarare entro un termine loro da assegnare, di volere essere inclusi"* (cfr. Tribunale di Firenze, 17 maggio 2013; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 05 luglio 2011, n. 5874; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 30 giugno 2010, n. 21793).

Pertanto, alla luce di quanto precisato dal T.A.R., la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere messo nella condizione di presentare l'istanza di reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura.

2. Quanto sin qui rappresentato evidenzia la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifeste del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, in aperta violazione di tutti i principi posti alla base

dell'azione amministrativa, sia di quelli costituzionalmente garantiti (di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana), sia di quelli previsti dalla normativa nazionale di cui alla Legge 241 del 1990, ha operato un illegittimo discrimine tra i docenti già inseriti nella precedente graduatoria (2011-2014) ed i docenti i cui nominativi non erano presenti in quest'ultima.

Peraltro, pare doveroso evidenziare che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione resistente, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 1-*bis* del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente.

Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è interamente affidato all'evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il sig. Pagano dal provvedimento impugnato è gravissimo. Il mancato inserimento del ricorrente all'interno della GAE di prossima emanazione comporterebbe l'impossibilità per il Sig. Pagano di espletare per il triennio 2014 – 2017 l'attività di docenza.

E' pertanto necessario un provvedimento di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale volto a consentire, in via cautelare e con urgenza al ricorrente la trasmissione della domanda di reinserimento nella GAE, mediante adozione di un opportuno provvedimento con il quale si ordini all'Amministrazione resistente la riapertura del termine per la trasmissione online o, in alternativa, l'adozione di misure cautelari urgenti con le quali si ordini all'Amministrazione resistente di considerare valida l'istanza tempestivamente presentata dal ricorrente in data 23 aprile 2014, anche nei limiti dell'inserimento con riserva.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la graduatoria ad esaurimento riferita al triennio 2014-2017 verrà pubblicata presumibilmente entro il mese di agosto 2014; entro tale data non sarebbe, difatti, possibile addivenire ad una pronuncia nel merito che

definisca il presente giudizio. Si rende, pertanto, necessario un provvedimento cautelare urgente da parte di Codesto TAR.

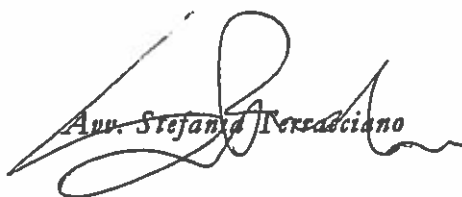
Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., previa adozione di misure cautelari urgenti, idonee a consentire al sig. Pagano la trasmissione della propria domanda di reinserimento all'interno della GAE 2014-2017 o, in alternativa, l'adozione di misure cautelari urgenti con le quali si ordini all'Amministrazione resistente di considerare valida l'istanza tempestivamente presentata dal ricorrente in data 23 aprile 2014, anche nei limiti dell'inserimento con riserva, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il decreto ministeriale in epigrafe *in parte qua*.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, 4 giugno 2014



Avv. Stefania Terracciano

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, ha valore indeterminato. L'importo del contributo unificato risulta, comunque, non dovuto atteso che il ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore ad euro 32.298,99, come da autocertificazione che si produce nel fascicolo e,

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

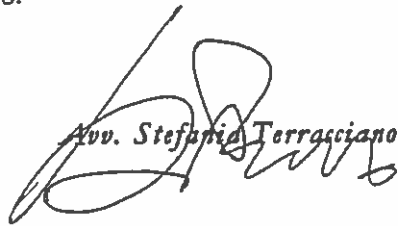
Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

dunque, rientra nella fascia in ordine alla quale ha diritto all'esenzione
dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 4 giugno 2014


Avv. Stefania Terracciano

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Notifica a mezzo del servizio postale

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N.53

Cron. N.ro: 64/2014

Io sottoscritto Avv. Stefania Terracciano, con studio in Roma, al Largo Arenula 34 - 00186, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 28.11.2006, procuratore e difensore del *Sig. MICHELE PAGANO*, ho notificato il suesteso atto a:

- 1- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma al Viale Trastevere, 76/A - C.A.P. 00153 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76635883430-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 64/2014/a

Avv. Stefania Terracciano




Vidimazione Postale

- 2- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76635883431-4, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 64/2014/b

Avv. Stefania Terracciano



Vidimazione Postale

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA


Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925


email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

- 3- **UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE CAMPANIA - SEDE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 - C.A.P. 80142, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76635883432-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 64/2014/c

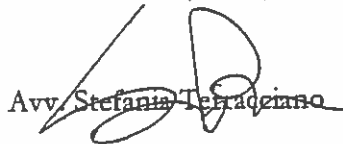

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 4- **UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE CAMPANIA - SEDE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76635883309-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 64/2014/d



Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



N. Raccomandata

76635883430-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 11118) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MUR		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		N° CIV. PROV.
	Largo Arenula n. 34		
	5° piano - 00186 ROMA		
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55025 Spz. 7 Operaz. 0237
 Causale: AG 05/05/2014 17:21
 Peso gr 129 Tariffa € 3,55 Affr. € 8,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766795485455 TASSE
 Bollo
 Accettazione (manuale)

N. Raccomandata

76635883431-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 11118) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MUR		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		N° CIV. PROV.
	Largo Arenula n. 34		
	5° piano - 00186 ROMA		
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55025 Spz. 7 Operaz. 0237
 Causale: AG 05/05/2014 17:21
 Peso gr 129 Tariffa € 3,55 Affr. € 8,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766795485460 TASSE
 Bollo
 Accettazione (manuale)

N. Raccomandata

76635883432-5



Posteitaliane

EP0795-EP0199 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (27/11/11) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO
	VIA / PIAZZA
	C.A.P.
	COMUNE
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano Largo Arenula n. 34 5° piano - 00186 ROMA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it
	VIA / PIAZZA
	C.A.P.
	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrasegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55025 Sez. / Operaz. 0287
 Causale: AR 05/06/2014 17:22
 Peso gr. 199 Tariffa € 3,55 Affr. € 3,55
 Serv. Agg. AR
 Cod. AR: 766795485477
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635883309-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (27/11/11) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO
	VIA / PIAZZA
	C.A.P.
	COMUNE
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano Largo Arenula n. 34 5° piano - 00186 ROMA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it
	VIA / PIAZZA
	C.A.P.
	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrasegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55025 Sez. / Operaz. 0287
 Causale: AR 05/06/2014 17:22
 Peso gr. 199 Tariffa € 3,55 Affr. € 3,55
 Serv. Agg. AR
 Cod. AR: 766795485477
 (accettazione manuale)

TASSE

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Notifica a mezzo del servizio postale

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N.53

Cron. N.ro: 72/2014

Io sottoscritto Avv. Stefania Terracciano, con studio in Roma, al Largo Arenula 34 - 00186, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 28.11.2006, procuratore e difensore del **Sig. MICHELE PAGANO**, ho notificato il suesteso atto a:

- 1- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma al Viale Trastevere, 76/A - C.A.P. 00153 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212428-4, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 72/2014/a

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale

- 2- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212427-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 72/2014/b

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

- 3- **UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE CAMPANIA - SEDE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 - C.A.P. 80142, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212426-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 72/2014/c

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 4- **UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE CAMPANIA - SEDE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212460-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 72/2014/d

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

- 5- **LONGOBARDI SALVATORE**, nato a Torre del Greco (NA) il 17.02.1975, residente in Scafati (SA) alla Via Tito Livio, n. 1 - C.A.P. 84018, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212459-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 72/2014/e

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 6- **BRANCACCIO LOREDANA**, nata a Napoli il 01.05.1964, ivi residente alla Piazza degli Artisti, n. 27 - C.A.P. 80129, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212458-0, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 72/2014/f

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



N. Raccomandata

76657212428-4



Posteitaliane

UP2295 (1/04/03) Mod. 02.01.02 MOD. 02.01.02 (01/01/03) 01/01/03

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Boito
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657212427-2



Posteitaliane

UP2295 (1/04/03) Mod. 02.01.02 MOD. 02.01.02 (01/01/03) 01/01/03

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

N. Raccomandata

76657212426-1



Posteitaliane

190325 FP0189 5nd 3 AG 7000 04001 4 2 0000 04 01 0000

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

DESTINATARIO	Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		N° CIV.
	DESTINATARIO	VIA PIAZZA	
MITTENTE	COMUNE		PROV.
	<p>Avv. Stefania Terracciano Largo Arenula n. 34 5° piano - 00186 ROMA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it</p>		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

[illegible]

TASSE

N. Raccomandata

76657212460-3



Posteitaliane

1972-73 149 1498 2740 1700 1300 1000 500 300 100 50

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

VIA PIAZZA N. CIV

CAP COMUNE PROV

MITTENTE

VIA PIAZZA N. CIV

CAP C. A. R. PROV

FRVIZI UFFICIALI
RICHIESTE

Contrassegna la
bolla interessata

N. Raccomandata

76657212459-1



Posteitaliane

110735 (1° 193) Mod. 2 AG MOD 1430 (1° 193) 110735 (1° 193)

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	CAP	COMUNE	N° CIV. / PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano	
	VIA / PIAZZA	Largo Arenula n. 34	
	CAP	5° piano - 00186 ROMA	N° CIV. / PROV.
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studio.terracciano.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Stampa di accettazione manuale con timbro postale e data.

TASSE

N. Raccomandata

76657212458-0



Posteitaliane

110735 (1° 193) Mod. 2 AG MOD 1430 (1° 193) 110735 (1° 193)

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	CAP	COMUNE	N° CIV. / PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano	
	VIA / PIAZZA	Largo Arenula n. 34	
	CAP	5° piano - 00186 ROMA	N° CIV. / PROV.
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studio.terracciano.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			